Comune di Rottofreno

Convenzione per l'affidamento in gestione
della palestra scolastica " Palazzetto" del Comune di Rottofreno
annesso alla scuola elementare di via Aldo Serena
dell'Istituto Comprensivo Statale M.K. Gandhi
(in orario extrascolastico)

Periodo di validità: dal 01.09.2025 al 31.08.2026

Art. 01	**Oggetto della convenzione**	**pag. 2**
Art. 02	**Durata della gestione**	**pag. 2**
Art. 03	**Gestione del servizio**	**pag. 3**
Art. 04	**Custodia, direzione attività, rendicontazione**	**pag. 3**
Art. 05	**Sorveglianza e pulizia dell'impianto**	**pag. 4**
Art. 06	**Rispetto degli orari e delle norme**	**pag. 4**
Art. 07	**Manutenzione**	**pag. 4**
Art. 08	**Utenze**	**pag. 5**
Art. 09	**Responsabilità e sicurezza dell'impianto**	**pag. 5**
Art. 10	**Canone, corrispettivo di gestione, tariffe**	**pag. 6**
Art. 11	**Pubblicità e autorizzazioni**	**pag. 7**
Art. 12	**Tracciabilità**	**pag. 7**
Art. 13	**Risoluzione anticipata**	**pag. 7**
Art. 14	**Foro competente**	**pag. 8**
Art. 15	**Disposizioni finali**	**pag. 8**

L'anno duemilaventiquattro, addì……..del mese di……

presso la residenza comunale di Via XXV Aprile

con la presente, fra:

il Comune di Rottofreno, con sede in Via Roma 2 – 29010 Rottofreno P.I. 0228700332 (Concedente), rappresentato da ……..

e

- l'associazione…….. con sede in Via……a……
C.F./P.I……numero registro CONI ……
rappresentato dal Presidente pro-tempore Sig. ……. nato a ……il…… residente in Via……a…….
C.F.....(Affidatario);
PREMESSO

che con delibera di G.C. n. …….. del.....si procedeva all'approvazione del presente schema di convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 01 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune concede all'associazione sportiva ……, di seguito chiamato Affidatario, la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale sito in via Aldo Serena in San Nicolò a Trebbia del Comune di Rottofreno, che è costituito dall'immobile e dalle strutture descritte nella planimetria allegata.

Tale impianto e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti all'Affidatario, che li prende in consegna e ne diventa custode per il tempo di utilizzo.

L'Affidatario dà atto del fatto che gli impianti, le strutture sportive e gli altri elementi, come al precedente comma individuati, sono in perfetto stato e totalmente idonei allo svolgimento delle attività cui sono destinati.

Art. 02 - DURATA DELLA GESTIONE

La presente convenzione decorre dal 01.09.2025 al 31.08.2026 con accesso alla struttura dalle ore 16.45 nei giorni di coincidenza con l'orario di frequenza scolastica. Negli altri giorni la struttura potrà essere utilizzata in altri orari previo consenso dell'Istituto Comprensivo e del Comune di Rottofreno. Resta inteso che la validità della presente convenzione è comunque subordinata all'autorizzazione all'utilizzo da parte della Dirigenza scolastica che, di norma, viene rilasciata al Comune all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 03 - GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione dell'impianto è a cura dell'Affidatario che provvederà al perseguimento di quelle che sono le finalità sociali e sportive proprie della struttura pubblica.
L'Affidatario nell'espletamento della propria attività, sarà inoltre totalmente responsabile della corretta osservanza di tutte le norme statali, regionali e locali e di altre eventuali emergenze.

Tenuto conto che nella struttura vige la riserva d'uso a favore del locale Istituto Comprensivo Statale "M. K. Gandhi", la concessione d'uso si intende resa all'Affidatario al di fuori dell'orario in cui si tengono le attività scolastiche ed extrascolastiche del sopra citato Istituto che verranno determinate all'inizio di ogni annualità sportiva, in accordo tra l'Amministrazione Comunale e la Direzione dell'Istituto Comprensivo.

Si specifica che perseguite l'Affidatario dovrà rendere disponibili i seguenti giorni o ore settimanali (in accordo tra le parti) per l'utilizzo da parte di altre associazioni sportive, su approvazione dell'Amministrazione comunale:

- tutti i venerdì dalle ore 19.30 alle 23.30
- almeno una sera a settimana dalle ore 20.30 alle ore 23.30

L'Affidatario potrà consentire l'utilizzo di ore disponibili in eccedenza presso la struttura di propria competenza e responsabilità, agli affidatari di altre palestre comunali in casi di comprovata necessità per la buona riuscita delle attività sportive soprattutto se rivolte a bambini e/o anziani, solo a seguito di autorizzazione espressa dall'Amministrazione Comunale a seguito di esplicita richiesta.

La struttura dovrà inoltre essere resa disponibile per attività/eventi organizzati o promossi dall'Amministrazione comunale, per i quali saranno inoltrate perseguite all'Affidatario apposite richieste con anticipo di 30 giorni rispetto alla data di realizzazione. In tali casi l'Affidatario dovrà comunque occuparsi della gestione e della pulizia della struttura; l'Amministrazione comunale potrà, con apposito atto, stabilire una quota di rimborso spese da destinare all'Affidatario.

Art. 04 - CUSTODIA, DIREZIONE ATTIVITA', RENDICONTAZIONE

L'Affidatario è costituito custode del bene. Alla risoluzione del rapporto, il bene stesso, complessivamente inteso come immobile dotato di attrezzature, dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti.

L'Affidatario dovrà nominare un responsabile, quale referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e con l'Istituto Comprensivo, rendendo noto il numero di telefono e ogni altra informazione atta a garantire imparzialità nei servizi offerti.
Con particolare riferimento ai rapporti con l'Amministrazione Comunale dovrà essere fornito obbligatoriamente un numero di telefono cellulare al fine di garantire la reperibilità in qualsiasi momento. Annualmente l'Affidatario dovrà presentare al Servizio Sport del Comune una dettagliata relazione riguardante l'attività gestionale e sportiva svolta.

Art. 05 - SORVEGLIANZA, PULIZIA E SANIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

L'Affidatario dovrà provvedere all'apertura e alla chiusura dell'impianto attivando quanto necessario per assicurare il suo funzionamento (es. accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione, allestimento attrezzature sportive ecc.).
Dovrà inoltre provvedere al riordino complessivo dei locali, compresi i servizi igienici, spogliatoi e in modo specifico alla:
pulizia che verrà svolta prima dell'inizio e a conclusione degli allenamenti e in ogni caso al termine delle attività sportive o ginniche.
sanificazione che verrà svolta alla conclusione degli allenamenti e in ogni caso al termine delle attività sportive o ginniche, in osservanza di tutte le norme statali, regionali e locali e di altre eventuali emergenze.
È inoltre tenuto, durante le ore di apertura, a predisporre un servizio di sorveglianza continuo onde impedire l'accesso a persone non debitamente autorizzate.
L'Affidatario si obbliga a:

- segnalare al Comune, con congruo anticipo, circostanze che mettano a rischio il buon svolgimento dell'attività, la salute pubblica o l'incolumità delle persone;
- consentire l'ispezione e l'intervento degli incaricati del Comune in ogni momento;
- relazionare al competente ufficio comunale nel caso si verifichino casi di violazione di norme o disposizioni comunali;
- garantire la pulizia e la sanificazione della palestra entro il quotidiano inizio dell'orario scolastico come sopra descritto.

Art. 06 - RISPETTO DEGLI ORARI E DELLE NORME

L'Affidatario si impegna a:

- rispettare e a far rispettare scrupolosamente gli orari di utilizzo della palestra secondo le assegnazioni stabilite esclusivamente dall'Amministrazione Comunale, nonché le norme, disposizioni, deliberazioni e regolamenti Comunali in vigore o di futura emanazione in materia di utilizzo di impianti sportivi.
- rispettare e a far rispettare ogni altra norma di legge.

Art. 07 – MANUTENZIONE

È a carico del Comune la sola manutenzione straordinaria.
È a carico dell'Affidatario la manutenzione ordinaria; per tale onere si pone riserva a separati e specifici accordi per manutenzioni a carattere generale date dall'obsolescenza o comunque dall'uso ordinario del bene.
È a carico dell'Affidatario il mantenimento dello stato di decoro della struttura e della rimozione di ogni altro elemento che si frapponga al buon funzionamento del servizio. Interventi preventivi dovranno essere attuati per limitare le spese in un'ottica di oculata gestione.
L'Affidatario dovrà inoltre provvedere alla manutenzione ordinaria del verde adiacente la struttura, per tutta la durata della convenzione (anche nei periodi di eventuale non utilizzo) cioè fino al 31 agosto 2026. Precisamente dovranno essere effettuato sfalci al raggiungimento dell'altezza dell'erba pari a 15 cm.
Si ribadisce che ogni intervento che dovesse coinvolgere gli impianti e/o opere murarie dovrà essere preventivamente concordato con l'Amministrazione Comunale e autorizzato dalla stessa.

Art. 08 - UTENZE

Sono a carico del Comune di Rottofreno le spese relative alle utenze idriche, elettriche, di riscaldamento e quelle relative alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti solidi urbani.

L'Affidatario è tenuto a farsi parte diligente garantendo un uso oculato delle utenze presidiando costantemente la struttura sportiva ed evitando che si verifichi inutile spreco di risorse idriche, di calore, di corrente elettrica.

Qualora l'Amministrazione Comunale venga a conoscenza di utilizzi non parsimoniosi delle utenze provvederà a contestarlo all'Affidatario, verrà considerata inadempienza contrattuale e, in caso di ripetuti richiami, la convenzione potrà essere risolta ai sensi di quanto previsto.

Non osservare un attento utilizzo delle utenze (luci rimaste accese in assenza di attività o quando non necessario, spreco di acqua corrente ecc...) è considerato certamente inadempienza contrattuale.

Art. 09 - RESPONSABILITA' E SICUREZZA DELL'IMPIANTO

L'Affidatario è responsabile della gestione dell'impianto ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l'uso del complesso sportivo e l'incolumità delle persone che vi accederanno; pertanto ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti di terzi sia del Comune di Rottofreno, relativa all'attività di gestione dell'impianto sportivo e dell'utilizzo, viene assunta dell'Affidatario.
L'Affidatario solleva il Comune di Rottofreno da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della gestione e/o dell'uso dell'impianto sportivo e comunque in dipendenza della presente convenzione.

L'Affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati durante l'utilizzo e nell'esecuzione della gestione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte del concedente stesso.
L'Affidatario sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.
L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni a persone o a cose nell'esecuzione della gestione; e pertanto tenuta a stipulare contratto di assicurazione RCT/RCO con garanzia base di almeno 1.500.000,00 euro di massimale per eventuali danni derivanti a terzi e/o alle strutture quale conseguenza diretta o indiretta dell'espletamento dell'attività.

L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra l'Affidatario, gli utilizzatori dell'impianto, il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

L'Affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
L'Affidatario è tenuto inoltre all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabili, assumendo la qualità di "datore di lavoro".
L'Affidatario prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.
L'Affidatario, anche in relazione alla capienza dell'impianto, alle sue dimensioni e alle tipologie di attività e manifestazioni, dovrà adottare tutte le precauzioni e gli adempimenti per la sicurezza ai sensi del D.M. del 18/03/1996, del D. Lgs. n. 81/2008, del D.M. del 10/03/98 e successive eventuali modificazioni e integrazioni.
L'Affidatario dovrà adeguarsi a quanto previsto dal Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013 pubblicato in G.U. n. 169 del 20.07.2013 Decreto Balduzzi e successive eventuali modificazioni e integrazioni.

Art. 10 – CANONE – CORRISPETTIVO DI GESTIONE – TARIFFE

L'Affidatario provvederà a farsi carico dell'esecuzione e del pagamento di tutte le spese per la corretta pulizia della struttura e per la manutenzione del verde adiacente la stessa.
L'Affidatario provvederà al versamento di € 10.000,00 all'anno al Comune di Rottofreno entro il 30.04.2026, al fine di rimborsare quota parte delle utenze della struttura, calcolato in modo forfettario sulla base dell'utilizzo orario della struttura.
Le associazioni aventi sede nel territorio comunale di Rottofreno in qualità di utenti terzi, dovranno versare all'Affidatario una quota per ogni ora di utilizzo pari a € 7,50 mentre le associazioni con sede al di fuori del territorio comunale di Rottofreno dovranno versare all'Affidatario una quota per ogni ora di utilizzo pari a € 18,00.

L'Affidatario potrà:

a) organizzare attività con soggetti terzi (associazioni, utenti privati, enti, ecc.) nell'ambito della gestione dell'impianto sportivo, anche mediante lo svolgimento di corsi, allenamenti, eventi o la concessione d'uso temporaneo della struttura, secondo le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;
b) riscuotere gli introiti derivanti dall'utilizzo da parte di terzi e di servizi di supporto;
c) utilizzare i proventi derivanti dalla eventuale riscossione delle tariffe, stabilite con il presente provvedimento, per l'uso dell'impianto sportivo da parte di terzi alle seguenti **condizioni ineludibili**:

1) le attività siano coerenti con le finalità istituzionali e statutarie dell'affidatario, del Comune di Rottofreno oltre alla specifica destinazione d'uso della struttura;
2) i proventi siano integralmente destinati alla gestione, manutenzione ordinaria, promozione e sviluppo delle attività sportive e sociali svolte nella palestra;
3) non vi sia distribuzione di utili sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, tra i soci, amministratori o altri componenti dell'affidatario;
4) sia rispettata l'entità delle tariffe applicate così come disposte dalla Giunta Comunale;
5) sia garantito l'accesso all'impianto a categorie fragili o svantaggiate (giovani, disabili, scuole, ecc.)
6) l'affidatario dovrà produrre un PEF Piano Economico Finanziario preventivo con

indcazione delle previsioni di entrate/uscite;

7) l'affidatario dovrà rendicontare annualmente al Comune tramite un PEF definitivo, le effettive entrate/uscite indicando e comprovando la destinazione dei proventi derivanti dalle attività verso terzi e il loro utilizzo, nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;

Eventuali richieste/proposte con specifiche finalità o su specifici progetti, soprattutto in presenza di pubblico, saranno valutate dall'Amministrazione comunale così come l'eventuale quota di pagamento.

Art. 11 – PUBBLICITÀ E AUTORIZZAZIONI

Il Comune di Rottofreno si riserva di effettuare, previo accordo con l'Istituto Comprensivo di San Nicolò, la pubblicità commerciale in forma visiva e sonora all'interno dell'impianto in oggetto osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti. Il ricavato, verrà versato alla Tesoreria del Comune di Rottofreno.

Art. 12 – TRACCIABILITA'

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

La convenzione può essere risolta anticipatamente con il consenso delle parti.

La convenzione potrà altresì essere risolta unilateralmente da parte dell'Amministrazione Comunale, con provvedimento di revoca e preavviso di mesi 2 (due), al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- inadempimento agli impegni assunti con la presente convenzione in seguito a diffida formale del Comune;
- quando vi sia anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi;
- quando l'Affidatario o i propri associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- quando siano modificate le finalità perseguite dall'Affidatario;
- quando l'impianto sportivo venga utilizzato per scopi diversi da quelli previsti;
- in caso di episodi di violenza, o gravi accadimenti che pregiudichino le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, imputabili all'Affidatario o ai suoi associati, dipendenti, volontari o persone in qualsiasi modo coinvolte nella gestione.

Il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non inferiore a 2 mesi, comunicato con lettera raccomandata, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

L'Affidatario potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione scritta al Comune con preavviso di almeno sei mesi.

Art. 14 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della presente convenzione o alla medesima connessa, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al Foro di Piacenza.

Art. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme e disposizioni vigenti in materia oltre che alle norme del codice civile in quanto applicabili. Dovranno essere osservate inoltre le disposizioni contenute negli atti deliberativi del Comune.

I piani di conduzione tecnica e di utilizzo previsti della L.R. Emilia Romagna n. 11/2007 (abrogata dalla successiva Legge Regionale 31 maggio 2017 n. 8 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive" sono ora da ritenersi compresi negli articoli della presente convenzione con possibilità di approvare integrazioni e modificazioni laddove ritenute utili e congrue dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto

Data, …….

Le Parti

…….